

Abstract. *Il Tribunale ha respinto la domanda di risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla centrale rischi avanzata da un soggetto che sosteneva di non aver stipulato il contratto di finanziamento relativo all'acquisto di una automobile e per il mancato adempimento del quale, appunto, il suo nominativo era stato iscritto nella centrale rischi. Anche se la CTU grafologica disposta nel corso del giudizio concludeva nel senso della non autenticità della sottoscrizione apposta al contratto di finanziamento, il giudice ha ravvisato l'esistenza di circostanze fattuali tali da ritenere il contratto di finanziamento imputabile alla parte attrice. In particolare, il fatto che comunque la vettura era stata acquistata dalla attrice, che a lei risultava intestata al PRA e che dalla stessa era stata rivenduta ad un terzo e che il contratto di finanziamento era stato, in realtà, sottoscritto dal coniuge a nome della stessa previa consegna di una copia del documento di identità della medesima, hanno indotto il Tribunale a ritenere il contratto di finanziamento imputabile alla attrice valorizzando il principio di apparenza del diritto e il legittimo affidamento della controparte. A tale conclusione il giudice è potuto pervenire ricordando che per il contratto di finanziamento non è richiesta la forma scritta ad substantiam e quindi la conclusione dello stesso può anche prescindere dalla sottoscrizione. Nel rigettare la domanda di risarcimento danni, il Tribunale ha condannato l'attrice al pagamento delle spese di giudizio non accogliendo, però, la domanda di condanna al risarcimento danni proposta dai convenuti ex art. 96 c.p.c. Pur presentando la lite aspetti di evidente temerarietà, i convenuti non hanno, secondo il giudice, fornito la prova di un ulteriore danno subito non coperto dalla refusione delle spese legali.*

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PERUGIA

in persona del

GIUDICE MONOCRATICO

DOTT. XXXX

a seguito di riserva in decisione avvenuta all'udienza del XXXX, ha emesso la
seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. XXXX del Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili
dell'anno 2006, avente ad oggetto: risarcimento danni da illegittima segnalazione
CRIF, e vertente

tra:

XXXX, elettivamente domiciliata in XXXX, via XXXX n. XXXX presso lo studio
dell'Avv. XXXX che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di
citazione,

attrice,

e

YYYY S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t.

ZZZZ S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., entrambe elettivamente domiciliate
in ZZZZ, Piazza ZZZZ n. ZZZZ, presso lo studio dell'Avv. ZZZZ che le rappresenta e
difende giusta procura in atti,

convenute.

nonché

QQQQ S.p.A, in persona del legale rapp.te pt, elettivamente domiciliata in QQQQ, Via QQQQ n, QQQQ presso lo studio dell'Avv. QQQQ, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

convenuta.

nonché

RRRR, elettivamente domiciliato in RRRR, Via RRRR n. RRRR, presso lo studio dell'Avv. RRRR che lo rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale,

chiamato in causa, attore in riconvenzionale.

Conclusioni delle parti:

per l'attrice: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Perugia, nel merito, accogliere la domanda attrice così come proposta poiché fondata sia in fatto che in diritto; riconoscere dovuto il risarcimento del danno in favore della Sig.ra XXXX per l'ingiusta ed illegittima iscrizione del proprio nominativo nella centrale rischi pari alla somma di € 20.000,00 od in quella minore o maggiore che il Tribunale dovesse riconoscere il via equitativa; condannare in conseguenza i convenuti al pagamento della somma di € 20.000,00 per il danno subito od in quella maggiore e/o minore che dovesse risultare in corso di causa;

per le convenute: Voglia l'III.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria istanza, nel merito, respingere le domande spiegate dall' attrice debitrice nei

confronti delle società convenute perché infondate in fatto ed in diritto; accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.. e, per l'effetto, condannarla, oltretché alle spese, al risarcimento dei danni da lei procurati e dalle convenute subiti, danni da liquidarsi d'ufficio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

Fatto e Diritto

Con atto di citazione ritualmente notificato XXXX conveniva in giudizio YYYY S.p.A. e ZZZZ S.p.A., quest'ultima cessionaria del credito, esponendo che non aveva mai sottoscritto alcun contratto di finanziamento per l'acquisto di una autovettura per cui sia le richieste di pagamento delle rate che la segnalazione alla centrale Rischi dovevano ritenersi illegittimi con conseguente obbligo delle convenute di risarcirle il danno derivatone.

Si costituivano le convenute deducendo che la XXXX aveva acquistato una vettura targata XXXX pagandola con l'importo del finanziamento; che la vettura era stata alla stessa intestata al PRA e che, dopo il pagamento di alcune rate, essa era stata rivenduta a terzi da parte della medesima XXXX la quale aveva in sostanza beneficiato del finanziamento in giudizio disconosciuto, per cui chiedevano il rigetto della domanda e la condanna della attrice, oltre al pagamento delle spese legali, anche al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.

Nel corso del giudizio veniva disposta CTU grafologica che concludeva nel senso della non autenticità della sottoscrizione apposta al contratto di finanziamento. Quindi, all'udienza del XXXX, le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe riportate e la causa veniva riservata in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

§§§§§§§§§§§§

Le domande proposte da XXXX sono infondate.

Ritiene infatti il Tribunale che, nel caso di specie, rilevi, non tanto l'autenticità della sottoscrizione apposta al contratto di finanziamento, quanto, piuttosto l'imputabilità dello stesso alla attrice, la riconducibilità di tale contratto alla sua sfera giuridica.

Ciò in quanto, non trattandosi di contratto per il quale è richiesta la forma scritta *ad substantiam*, da un lato le modalità di conclusione possono anche prescindere dalla sottoscrizione, dall'altro può trovare applicazione il principio di apparenza del diritto che assume rilievo dirimente nel caso di specie. Ne deriva, anche in forza di quanto si dirà in seguito, che l'accertamento della non riconducibilità della sottoscrizione apposta al contratto di finanziamento a XXXX, non vale ad escludere *ex se* l'imputabilità del contratto alla stessa sulla scorta delle seguenti considerazioni.

In primo luogo, dalla lettura del contratto, si evince che lo stesso venne sottoscritto (con ogni probabilità dal coniuge della XXXX) previa esibizione del documento di identità di quest'ultima costituito dalla carta di identità rilasciata dal Comune di XXXX in data XXXX n.XXXX. Anzi, parte convenuta ha depositato addirittura copia del documento, segno evidente che, al momento della sottoscrizione del contratto, lo stesso, come avviene di regola, venne fotocopiato.

Ora, anche a voler ritenere, conformemente alle risultanze della CTU, che il contratto non venne sottoscritto dalla XXXX, certo che colui che appose la sua firma, disponeva del documento di identità della medesima, E tale disponibilità da un lato induce a ritenere che l'attrice avesse autorizzato il sottoscrittore a concludere il contratto in suo nome e, dall'altro, poteva ingenerare in capo a YYYY il legittimo affidamento circa la ricorrenza dei poteri rappresentativi in capo al sottoscrittore.

Se a ciò si aggiunge che quest'ultimo va individuato nel coniuge della XXXX, contestualmente costituitosi fideiussore, il quale, stando alle stesse allegazioni di parte attrice, ha avuto la disponibilità della macchina, provvedendo successivamente a venderla (salvo a vedere come) e ad incassarne il corrispettivo, ne deriva che lo stesso si presentò alla concessionaria

munito del documento di identità della XXXX e la società finanziaria, sia in ragione del possesso del documento che in ragione del rapporto di coniugio, ritenne legittimamente il RRRR - che, giova ricordarlo, al contempo si costituiva fideiussore - legittimato a concludere il contratto di finanziamento a nome della XXXX.

Pertanto, o in forza di un atto di conferimento di legittimazione rappresentativa effettivamente esistente, o per avere colposamente creato una situazione di apparenza tale da ingenerare il legittimo affidamento della controparte, il contratto di finanziamento *de quo agitur* è certamente imputabile alla attrice e ciò a prescindere dalla circostanza che la sottoscrizione della XXXX non venne materialmente apposta dalla stessa.

Confortano tale tesi anche le circostanze successive alla stipulazione del contratto:

la autovettura venne regolarmente intestata a XXXX e successivamente rivenduta a terzi, come ammesso dalla stessa attrice.

Orbene, tale vendita, di certo non poteva avvenire senza la dichiarazione di volontà della XXXX e la sottoscrizione autenticata di una dichiarazione unilaterale di vendita.

Da ciò consegue che l'attrice era perfettamente consapevole dell'acquisto a suo nome dell' autovettura, la quale per di più risulta pacificamente pagata con l'importo del finanziamento non avendo parte attrice contestato tale allegazione.

Che poi tutta l'attività sia stata posta in essere dal RRRR il quale abbia eventualmente avuto la disponibilità della autovettura, procurandone anche la vendita ed incassandone il corrispettivo, è del tutto irrilevante trattandosi di rapporti interni tra i coniugi che non possono essere opposti alla società finanziaria nei confronti della quale il RRRR ha speso una legittimazione rappresentativa effettivamente esistente ovvero apparente ma comunque imputabile alla XXXX.

Del resto, non avendo l'attrice impugnato il contratto di acquisto dell'autovettura ma solo il contratto accessorio di finanziamento, vi è fondato motivo di ritenere che il disconoscimento della imputabilità di quest'ultimo sia derivato dalla rottura del rapporto coniugale con il RRRR, laddove, durante il matrimonio, quest'ultimo disponeva, per accordo espresso o tacito, della facoltà di impegnare contrattualmente il coniuge.

Le domande devono essere dunque rigettate.

Le spese seguono la soccombenza. Non può accogliersi invece la domanda ex art. 96 c.p.c. in quanto, pur avendo la lite aspetti di evidente temerarietà, tuttavia non è stata fornita la prova di un danno ulteriore non coperto dalla refusione delle spese legali.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI PERUGIA

in persona del

GIUDICE MONOCRATICO

dott. XXXX,

definitivamente pronunciando ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:

1) Rigetta le domande proposte da XXXX nei confronti di YYYY S.p.A., in persona del legale p.t., e di ZZZZ S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t.;

2) Condanna XXXX al pagamento, nei confronti di YYYY S.P.A., in persona del legale p.t., e di ZZZZ S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., delle spese di lite che liquida in complessivi € 4.934,00 di cui € 1.584,00 per diritti ed € 3.350,00 per onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Perugia 19 ottobre 2009.

IL GIUDICE